



## Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

(R.D.L. 28 agosto 1930)

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT)

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142

e-mail: info@ccam.it – Sito web: www.ccam.it

### FAQ

**OGGETTO:** AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI **"CUSTOMER SERVICE"**

#### RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO ALL'AVVISO IN OGGETTO

#### COMUNICAZIONE N. 1 \_ giovedì 3 febbraio 2022

DOMANDE	RISPOSTE
<p>DITTA 1 -</p> <p><b>1.</b> - ....Certificazione ISO/IEC 27001... la certificazione deve essere posseduta all'atto della presentazione della manifestazione di interesse <u>oppure</u> – nel caso in cui il partecipante sia in fase di ottenimento del certificato - è sufficiente che sia posseduta al momento della presentazione dell'offerta?</p>	<p>La Certificazione ISO/IEC 27001 deve essere posseduta all'atto di presentazione dell'offerta</p>
<p><b>2.</b> - ....ISO/IEC 27001 .....: un concorrente che abbia in corso il processo di certificazione ISO 27001 può presentare la manifestazione di interesse con la riserva di partecipare solo se entro la data di presentazione dell'offerta abbia ottenuto la certificazione?</p> <p>In questo caso è possibile indicarlo con una nota aggiuntiva alla manifestazione di interesse?</p>	<p>Sì, può essere presentata la manifestazione di interesse, fatto salvo quanto riportato al punto 1) delle presenti FAQ</p>
<p><b>3.</b> un concorrente che intenda presentarsi come <u>mandante</u> di un RTI a cui, perciò, non sia richiesto il possesso dei requisiti 3.3 e 3.4, come deve presentare la manifestazione di interesse, dato che viene richiesto di dichiarare il possesso di tali requisiti?</p>	<p>La manifestazione d'interesse in forma di RTI deve essere trasmessa via mail pec dalla <b><u>Mandataria</u></b>, che dovrà aver cura di trasmettere l'Allegato A proprio e in capo ad ogni operatore economico costituente il raggruppamento (<i>mandante</i>), debitamente compilati per quanto di competenza e sottoscritti.</p> <p>Il raggruppamento nel suo complesso deve soddisfare tutti i requisiti ai fini dell'ammissione.</p> <p>Pertanto un operatore economico che intenda partecipare come <b><i>Mandante</i></b> di un RTI, trasmette la propria manifestazione d'interesse alla <b><i>Mandataria</i></b>, utilizzando l'Allegato A, specificando il nominativo della <b><i>Mandataria</i></b>, segnalando, ad ogni requisito richiesto, la quota % di competenza e barrando i requisiti 3.3 e 3.4.</p>



<p>4. Si legge che “non è ammesso il ricorso all’avalimento, come previsto dall’art. 89 comma 4 del D.Lgs.50/2016, per i seguenti compiti essenziali: utilizzo interfacce applicative dei gestionali NET@2A di Engineering Ingegneria Informatica per inserimento e gestione dei dati relativi all’utenza.”;</p> <p>confermate che è ammesso l’avalimento per il requisito 3.2. “Avere un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli oggetto di manifestazione d’interesse per un importo complessivo non inferiore a due volte l’importo a base d’asta.”?</p> <p>In tal caso confermate anche che è ammesso l’avalimento all’interno di un RTI nei termini previsti dal codice?</p>	<p>Il requisito del fatturato serve a dimostrare, ex art.83, c.4 del Codice, la <u>capacità economico-finanziaria</u> dei partecipanti; da tale assunto ne deriva che il <u>fatturato specifico</u> può essere oggetto di avalimento di garanzia invalso presso la giurisprudenza amministrativa, in contrapposizione a quello operativo.</p> <p>In una RTI è ammesso l’avalimento ai sensi del codice.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**COMUNICAZIONE N. 2 \_ lunedì 7 febbraio 2022**

DOMANDE	RISPOSTE
<p>DITTA 2 -</p> <p>1. Si rileva dai contenuti del documento relativo alla descrizione dei servizi richiesti nell’avviso esplorativo, <u>l’impossibilità</u> di utilizzare l’istituto dell’avalimento.</p>	<p>Nell’ avviso si rileva che .....“<u>non è ammesso il ricorso all’avalimento, come previsto dall’art. 89 comma 4 del D.Lgs.50/2016, per i seguenti compiti essenziali: utilizzo interfacce applicative dei gestionali NET@2A di Engineering Ingegneria Informatica per inserimento e gestione dei dati relativi all’utenza.</u>”</p>
<p>2. Si richiede invece, in fase di partecipazione al Bando, la possibilità di usufruire di tale istituto per la presentazione dei requisiti relativi al <u>possesso della certificazione ISO IEC 27001.....</u></p>	<p>Trattasi di Avviso per manifestazione d’interesse e <u>non BANDO</u></p> <p>Nel caso di specie, il possesso della Certificazione è richiesto <u>quale requisito speciale di qualificazione</u> in capo a TUTTE le imprese partecipanti.</p> <p>In tal caso la giurisprudenza (cfr. Cons. stato n. 6271/2021) ha affermato che ove il possesso della certificazione di qualità sia richiesto dalla <b>lex specialis</b> quale requisito speciale di qualificazione in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e senza distinguere tra categorie di lavori/servizi, se il requisito viene fatto oggetto di avalimento interno al raggruppamento, l’impresa <i>ausiliaria</i> se ne priva a favore dell’impresa <i>ausiliata</i>, con la conseguenza che il requisito richiesto dalla <i>lex specialis</i> viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, <u>essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici.</u></p>



<p>.....e quota parte del fatturato specifico richiesto.</p> <p>Diversamente, qualora non fosse possibile avvalersi delle caratteristiche di altra società (nel nostro caso la Holding del Gruppo) si richiede la possibilità di partecipare con la ragione sociale della capogruppo ma con la completa erogazione dei servizi richiesti dalla società operativa controllata al 100% dalla Holding partecipante, considerando tale condizione non come subappalto di servizi.</p>	<p>La sintesi è che il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione.</p> <p>Si rimanda al punto 4 della COMUNICAZIONE 1</p> <p>Non sapendo di quale <u>tipologia di Holding</u> trattasi non ci è possibile fornire chiarimenti.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moncalvo 10.02.2022